### C12634 - BCC PAY/RAMO DI AZIENDA DI BANCO BPM

Provvedimento n. 31209

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 maggio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società BCC Pay S.p.A., pervenuta in data 30 aprile 2024;

CONSIDERATO quanto segue:

### I. LE PARTI

1. BCC Pay S.p.A. (di seguito "BCC Pay")<sup>1</sup> è un Istituto di Moneta Elettronica (IMEL), autorizzato e sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia, attivo nel settore della monetica e, in particolare, nelle: (i) attività di *merchant acquiring* (di seguito anche solo "*acquiring*") a livello *wholesale*, ossia di abilitazione e gestione dei pagamenti ricevuti da esercenti commerciali (fisici o digitali) tramite sistemi di pagamento digitale; (ii) attività di *card issuing* (di seguito anche solo "*issuing*"), ossia di emissione di carte di pagamento (credito, debito e prepagate) e di autorizzazione di pagamenti e transazioni effettuate con le stesse; (iii) attività di *card personalization*<sup>2</sup>. Attualmente BCC Pay risulta controllata da Pay Holding S.p.A. (di seguito "Pay Holding")<sup>3</sup>, il cui capitale è detenuto al 60% da FSI Holding S.p.A., che ne detiene il controllo esclusivo, e al 40% da ICCREA Banca S.p.A. (di seguito ICCREA). FSI Holding S.p.A. è controllata a sua volta, per il tramite del fondo FSI I, da FSI SGR S.p.A. (di seguito "FSI"). In definitiva, quindi, BCC Pay è controllata indirettamente e in via esclusiva da FSI, società di gestione del risparmio di diritto italiano, il cui capitale sociale è attualmente detenuto da Magenta 71 S.r.l., con una partecipazione di controllo del 90,1%, e ION Capital Partners Limited, con una partecipazione del 9,9%. Inoltre, FSI ha di recente acquisito il controllo esclusivo (in nome e per conto del fondo d'investimento gestito denominato "FSI II") di Bancomat S.p.A.. FSI è quindi attiva anche nel mercato dei circuiti di pagamento<sup>4</sup>.

Nel 2022, il fatturato consolidato realizzato da FSI è stato pari a circa [567-700]\* milioni di euro a livello globale, di cui circa [567-700] milioni nell'Unione europea e circa [567-700] milioni in Italia<sup>5</sup>.

2. Oggetto di acquisizione sono alcune attività del settore della monetica di Banco BPM S.p.A. (di seguito "Ramo BBPM"), unitamente al 100% del capitale sociale di Tecmarket Servizi S.p.A. (di seguito "Partecipazione Tecmarket"). In particolare, il Ramo BBPM includerà i rapporti contrattuali e alcuni degli asset di titolarità di Banco BPM S.p.A. utilizzati per lo svolgimento delle attività di produzione della monetica, inclusivi: (i) dei contratti con la clientela aventi ad oggetto le attività di issuing e acquiring; (ii) dei contratti di fornitura in essere con terze parti relativi ai servizi di issuing, acquiring POS e acquiring ATM, nonché servizi di fornitura IT; (iii) di taluni asset materiali, procedure informatiche e i dipendenti attualmente deputati ad alcune attività di issuing e acquiring. Con riferimento alla Partecipazione Tecmarket, la società opera nel settore del procurement, nella distribuzione di terminali POS e di servizi di carattere tecnico e/o informatico afferenti alle attività di acquiring incluse nel Ramo BBPM.

Nel 2022, il fatturato realizzato, interamente in Italia, dal Ramo BBPM e dalla Partecipazione Tecmarket è stato pari a circa [100-567] milioni di euro.

### II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

**3.** L'operazione comunicata ha ad oggetto l'acquisizione del controllo esclusivo del Ramo BBPM e della Partecipazione Tecmarket (di seguito congiuntamente anche "la *Target"*), da parte di BCC Pay e, dunque, in ultima istanza, da parte di FSI. In particolare, sulla base di accordi sottoscritti tra FSI, FSI Holding S.p.A., Pay Holding, BCC Pay, ICCREA e Banco BPM S.p.A. (di seguito "Banco BPM"), ad esito dell'operazione il capitale di BCC Pay sarà detenuto indirettamente, per il tramite di Pay Holding, da FSI per il 42,86%, da ICCREA per il 28,57% e da Banco BPM per il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [A partire dal 1° maggio 2024 la denominazione sociale di BCC Pay si modifica in Numia S.p.A..]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Cfr. C12599 - FSI SGR / BCC PAY-Ramo di azienda di BCC Sinergia, provv. n. 31058 del 6 febbraio 2024, in Boll. n. 8/2024.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [A partire dal 1° maggio 2024 la denominazione sociale di Pay Holding S.p.A. si modifica in Numia Group S.p.A..]

 $<sup>^4</sup>$  [Cfr. C12579 – FSI SGR / Bancomat, provv. n. 31021 del 10 gennaio 2024, in Boll. n. 4/2024.]

<sup>\* [</sup>Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Tale fatturato comprende anche il fatturato di BCC Pay, interamente realizzato in Italia.]

28,57%. Più nel dettaglio, FSI sarà l'unico dei tre azionisti ad avere la maggioranza dei voti per adottare decisioni sulle materie strategiche nell'Assemblea dei soci di Pay Holding<sup>6</sup>, inclusa la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione sia di Pay Holding sia di BCC Pay, nonché la nomina dell'Amministratore Delegato di BCC Pay e l'approvazione delle decisioni rilevanti dal punto di vista strategico, quali approvazione del *budget*, del piano strategico e di quello industriale, di Pay Holding e di BCC Pay. ICCREA e Banco BPM godranno invece delle tipiche tutele degli azionisti di minoranza, limitate essenzialmente alla protezione dell'investimento.

Pertanto, ad esito dell'operazione, BCC Pay continuerà a essere controllata indirettamente da FSI, che acquisirà, proprio per il tramite di BCC Pay, anche il controllo indiretto della *Target*.

- **4.** In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione prevede altresì un accordo di promozione e collocamento in forza del quale BCC Pay diventerà il fornitore esclusivo di prodotti e servizi di moneta elettronica di Banco BPM, [omissis].
- **5.** Secondo quanto notificato dalle Parti, l'operazione si inquadra nell'ambito del percorso strategico intrapreso da BCC Pay a seguito dell'acquisizione del controllo da parte di FSI, il cui obiettivo è quello di creare un ulteriore *player* di riferimento nel settore della monetica, sia con riguardo alle attività legate all'emissione e collocamento delle carte di pagamento (*issuing*) sia all'accettazione dei pagamenti presso gli esercenti (*acquiring*).

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

- **6.** L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un ramo d'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due di esse è stato superiore a 35 milioni di euro<sup>7</sup>.
- **7.** Con riferimento all'accordo di promozione e collocamento fra BCC Pay e Banco BPM, si ritiene che non possa essere considerato parte integrante dell'operazione né una restrizione accessoria, in quanto contiene un vincolo di esclusiva, [omissis], come chiarito al punto 34 dalla Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, "gli obblighi che comportano quantitativi illimitati o l'esclusiva o che conferiscono uno status di fornitore o acquirente privilegiato non sono necessari alla realizzazione della concentrazione".

# IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### a) I mercati interessati

**8.** In ragione dell'attività svolta dalle Parti, l'operazione in esame interessa, sotto il profilo merceologico, il mercato del *wholesale merchant acquiring* e della fornitura di POS e servizi collegati, il mercato dei servizi di emissione delle carte di pagamento (*issuing*), nonché i mercati a essi verticalmente integrati dei servizi di produzione e personalizzazione di carte di pagamento *smart* e del circuito delle carte di debito<sup>9</sup>.

## a.1) I servizi di wholesale merchant acquiring

**9.** I servizi di *merchant acquiring* consistono in una serie di attività volte a consentire agli esercenti di accettare pagamenti tramite carta, sia presso i punti vendita tradizionali sia *online*, e di assicurarsi la successiva ricezione del denaro relativo a tali transazioni. Tali servizi includono principalmente: (a) la commercializzazione di prodotti e servizi necessari e accessori all'accettazione di pagamenti, al fine di consentire agli esercenti di accettare quanti più metodi di pagamento possibile; (b) l'attività di contrattualizzazione degli esercenti e la fornitura dell'infrastruttura tecnica (*hardware/software* – terminali POS) per l'accettazione di pagamenti e l'acquisizione di dati sulle transazioni; (c) la verifica dell'idoneità dell'esercente ad aderire al circuito di pagamento e la gestione del rapporto con i circuiti stessi; (d) lo svolgimento di qualsiasi attività necessaria per compensare e regolare il trasferimento di denaro all'issuer che ha emesso la carta di pagamento (cd. *interchange fee*), al circuito di pagamento attraverso la cui rete è stata indirizzata la transazione (cd. *scheme fee*) e all'esercente con riferimento all'operazione eseguita, al netto delle varie commissioni dovute al *merchant acquirer*; (e) la fornitura di altri servizi vari e/o accessori relativi al *merchant acquiring*.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [Infatti, [omissis].]

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> [Provvedimento dell'Autorità n. 31088 del 5 marzo 2024 "Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge n. 287/90", pubblicato sul Bollettino n. 10 dell'11 marzo 2024..]

<sup>8 [</sup>Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [Come evidenziato supra nella nota 4, FSI ha di recente acquisito il controllo esclusivo di Bancomat S.p.A. e, quindi, del Circuito Bancomat.]

I servizi elencati sono forniti agli esercenti dalle banche o dai Prestatori di Servizi di Pagamento - PSP; le banche, a loro volta, possono autoprodurre tali servizi o acquistarli all'ingrosso (a livello *wholesale*) dai PSP.

- **10.** Quanto all'individuazione dei mercati rilevanti inerenti alla succitata attività, l'Autorità nei suoi precedenti ha individuato i seguenti mercati<sup>10</sup>:
- (i) il mercato del *wholesale merchant acquiring*, avente dimensione geografica sovranazionale, la cui domanda è rappresentata dalle banche che acquistano i servizi dai PSP per poi rivenderli agli esercenti, eventualmente in abbinamento ad altri prodotti e servizi (ad esempio, servizi di *processing*, di gestione terminali e di fornitura di POS);
- (ii) il mercato del *retail merchant acquiring*, avente dimensione geografica nazionale, la cui domanda è rappresentata dagli esercenti che acquistano i servizi di *merchant acquiring* delle banche o direttamente dai PSP (di regola, in abbinamento con i POS), così da consentire alla propria clientela di poter effettuare i pagamenti tramite carta.
- **11.** Ciò posto, ai fini dell'operazione, le Parti rappresentano come BCC Pay sia attiva esclusivamente nel mercato sovranazionale dei servizi di *wholesale merchant acquiring*. Banco BPM non risulta invece attiva in questo mercato, in quanto si limita a svolgere *in-house* i servizi necessari alle proprie attività a livello *wholesale* (operando solo a livello di *retail merchant acquiring*); tuttavia, in seguito all'operazione in esame, le Parti evidenziano che i volumi del Ramo BBPM e della Partecipazione Tecmarket saranno esternalizzati a BCC Pay.
- a.2) I servizi di emissione delle carte di pagamento (issuing)
- 12. Il mercato dei servizi di *issuing* delle carte di pagamento (classificabili come di debito, prepagate incluse, e di credito) si riferisce all'attività di emissione, consistente in un insieme di servizi finalizzati alla fornitura di tali carte ai clienti finali (*i.e.* i titolari di carte). In particolare, l'attività di emissione delle carte comprende principalmente l'offerta della carta al cliente finale, la definizione delle caratteristiche della carta e delle relative condizioni economiche (ammontare del canone annuo, commissioni per il servizio di anticipo contante, spese di invio estratto conto e altre commissioni), la valutazione creditizia del cliente, la contrattualizzazione dello stesso, la gestione dei rapporti con i circuiti, le attività di *customer service* e di *marketing* e la gestione del rischio creditizio e delle frodi. All'interno di tale mercato possono essere, a loro volta, individuati distinti mercati in base al tipo di carta e, dunque, carta di credito e carta di debito (incluse le prepagate).

Le Parti risultano attive sia nell'emissione di carte di credito sia di carte di debito.

- **13.** Dal punto di vista geografico, in coerenza con i precedenti dell'Autorità <sup>11</sup>, i servizi di emissione delle carte di pagamento appaiono presentare dimensione nazionale, in quanto le condizioni di emissione risultano sufficientemente uniformi all'interno dello stesso Paese; viceversa, si rilevano differenze nello svolgimento dell'attività tra i vari Paesi europei, a livello di operatori attivi, in termini di modalità di utilizzo delle licenze nazionali e di condizioni economiche.
- a.3) I circuiti di pagamento
- **14.** In base alla prassi consolidata nazionale e comunitaria<sup>12</sup>, l'attività svolta dai circuiti di pagamento può essere definita come la prestazione di servizi connessi al funzionamento dei circuiti di pagamento. In particolare, i gestori di questi sistemi di pagamento competono tra loro al fine di incentivare le società finanziarie, emettitrici di carte di pagamento e convenzionatrici degli esercenti, a partecipare al proprio circuito e a utilizzare il proprio sistema. A tal fine, i circuiti definiscono gli *standard* tecnici e le regole comuni necessari al proprio funzionamento come, ad esempio, le regole che governano la gestione delle autorizzazioni e del *processing* delle transazioni concluse sul proprio *network*. L'accesso ai circuiti è consentito a tutti coloro che adempiono alla normativa vigente di settore<sup>13</sup>; tutte le regole del circuito sono accettate e applicate, attraverso contratti di licenza standardizzati, dai soggetti licenziatari che operano in qualità di *issuer* (emittenti delle carte) e/o di *acquirer* (convenzionatori) per il circuito stesso.
- **15.** I circuiti sono inoltre proprietari dei marchi che li contraddistinguono. L'utilizzo dei servizi forniti attraverso il circuito avviene a titolo oneroso (*i.e.* attraverso il pagamento delle *scheme fees*). All'interno dell'attività svolta dai circuiti di pagamento possono essere individuati distinti mercati in base al tipo di carta, e dunque, carta di credito e carta di debito.
- **16.** Dal punto di vista geografico, alla luce della prassi nazionale e comunitaria, la dimensione di tali mercati può essere circoscritta all'ambito del territorio nazionale, in quanto le modalità di offerta appaiono sufficientemente

 $<sup>^{10}</sup>$  [Cfr. ex multis C12373-Nexi/SIA, provv. n. 29839 del 12 ottobre 2021, in Boll. n. 41/2021. ]

<sup>11 [</sup>Cfr. da ultimo C12579 - FSI SGR / Bancomat, cit. e C12599 - FSI SGR / BCC PAY-Ramo di azienda di BCC Sinergia, cit.]

<sup>12 [</sup>Cfr. caso I720 - Carte di credito; caso I724 - Commissione Interbancaria Pagobancomat; decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2007, Caso COMP/34.579 - Mastercard; decisione della Commissione europea del 29 aprile 2019, Caso AT.40049 - MasterCard II; decisione della Commissione europea del 26 febbraio 2014, Caso AT.39398 - Visa MIF.]

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> [Infatti, l'operatore issuer e/o acquirer deve rivestire la qualifica di Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP), deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente e non deve essere interessato da provvedimenti di messa in liquidazione concorsuale o volontaria, ossia da provvedimenti restrittivi delle attività di issuing e di acquiring (ad esempio in materia di antiriciclaggio). Inoltre, più in generale, l'art. 7 del Regolamento UE 2015/751 in materia di separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, prevede espressamente il divieto per tali soggetti di porre in essere comportamenti discriminatori tra le proprie controllate o i propri azionisti, da un lato, e gli utenti delle carte di pagamento e altre controparti contrattuali, dall'altro.]

uniformi all'interno dello stesso; viceversa, permangono differenze a livello di operatori attivi, di modalità di utilizzo delle licenze nazionali, di condizioni economiche, tra i vari paesi tali da escludere un ambito geografico rilevante più ampio di quello nazionale. Si consideri, in particolare, che in alcuni paesi vi sono circuiti attivi solo a livello nazionale, come è il caso di Bancomat, che è presente solo in Italia, o di Cartes Bancaires, che è attivo solo in Francia.

a.4) La produzione e personalizzazione delle carte di pagamento smart

17. Con riguardo alla produzione e personalizzazione delle carte di pagamento *smart*<sup>14</sup>, va premesso che la produzione di tali carte consta di due fasi: la prima riguarda la fabbricazione della carta vera e propria, cioè la plastica e il *chip*, mentre la seconda, cui fanno principalmente riferimento le attività di BCC Pay<sup>15</sup>, è incentrata sulla personalizzazione della carta di pagamento *smart*, ovvero l'aggiunta dei dettagli del titolare sia sulla carta (nome, numero della carta, data di scadenza) sia all'interno del *chip* (nome, numero di conto, PIN e dettagli del conto), nonché la spedizione della carta presso la residenza del titolare o presso la banca collocatrice. La personalizzazione delle carte riveste dunque carattere accessorio alla produzione delle stesse: infatti, i principali produttori insieme alla fornitura delle carte di pagamento *smart* prestano di regola anche servizi di personalizzazione, sebbene siano presenti sul mercato anche operatori specializzati nella sola personalizzazione<sup>16</sup>.

Nel caso di specie, la fornitura di carte di pagamento *smart* costituisce un *input* per i servizi di *issuing* nei quali sono attive BCC Pay e la *Target*.

- **18.** I servizi di produzione e personalizzazione di carte di pagamento *smart* non sono stati finora oggetto di una puntuale analisi e definizione da parte dell'Autorità; di essi si è occupata, invece, la Commissione europea, che ha, in primo luogo, ritenuto sussistere una differenza tra la fornitura di carte di pagamento rispetto alla fornitura di altre tipologie di carte (ad esempio, SIM); quanto ad altre possibili segmentazioni, la Commissione ha lasciato aperta la definizione del mercato merceologico<sup>17</sup>. Solo nella sua prassi più recente<sup>18</sup>, la Commissione ha sottolineato la presenza di alcuni elementi a favore di una distinzione tra produzione e fornitura di carte non personalizzate e di carte personalizzate. In relazione alla presente operazione, dal punto di vista merceologico, non vi sono elementi univoci che depongano a favore di una definizione di mercato unica per i due servizi o distinta; la definizione merceologica del mercato può dunque essere lasciata aperta<sup>19</sup>.
- **19.** Per quel che concerne la dimensione geografica, la Commissione non è pervenuta a una definizione puntuale della dimensione del mercato in esame. Tuttavia, l'Autorità, nella sua più recente casistica, ha propeso per attribuire al mercato una dimensione sovranazionale, dal momento che non sussistono barriere normative o tecnologiche che impediscano agli operatori di approvvigionarsi anche da fornitori non residenti sul territorio italiano e che i principali fornitori di tali servizi, che non risiedono in Italia, operano a livello europeo offrendo i propri servizi anche ad acquirenti italiani<sup>20</sup>.

## b) Effetti dell'operazione

- **20.** L'operazione comunicata, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle Parti, non appare idonea a determinare effetti distorsivi per la concorrenza.
- **21.** In particolare, con riguardo al mercato sovranazionale dei servizi di *wholesale merchant acquiring* e della fornitura di POS e servizi collegati, la quota detenuta da BCC Pay è pari al [1-5%] e i volumi della *Target* che verranno trasferiti a livello *wholesale* a BCC Pay sono pari al [1-5%] (dati riferibili all'anno 2022); pertanto, il posizionamento dell'entità *post-merger* risulterà trascurabile, pari al [1-5%]. Nel mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, attivi anche a livello internazionale, quali ad esempio Crédit Mutuel (con una quota stimata dalla Parti del 25-30%), Global Payment/TSYS (10-15%) e Nexi (5-10%).
- **22.** Con riferimento al mercato dei servizi di emissione delle carte di pagamento, BCC Pay è attiva nell'issuing delle carte di debito e di credito con una quota a livello nazionale molto limitata, pari nel 2022 rispettivamente al [1-5%] e

<sup>14 [</sup>Le carte di pagamento smart sono strumenti di pagamento con microprocessori incorporati che memorizzano e proteggono i dati della carta e garantiscono standard di sicurezza avanzati non disponibili con le tradizionali carte a banda magnetica. Questi standard di sicurezza sono sviluppati con l'obiettivo di prevenire pratiche fraudolente come lo skimming e la clonazione delle carte e includono l'autenticazione statica o dinamica dei dati e altre capacità applicative.]

<sup>15 [</sup>Cfr. sul punto C12599 - FSI SGR / BCC PAY-Ramo di azienda di BCC Sinergia, cit.]

<sup>16 [</sup>In particolare, gli issuer possono rifornirsi da un unico interlocutore, ad esempio un produttore che offre anche i servizi di personalizzazione, o un operatore specializzato solo nella personalizzazione che a sua volta si procuri le carte da un produttore, oppure rifornirsi di carte non personalizzate e di servizi di personalizzazione separatamente.]

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> [Cfr. decisione della Commissione del 19 maggio 2006 nel caso M.3998 - Axalto/GemPlus, e la decisione della Commissione del 19 aprile 2017 nel caso M.8258 - Advent International/Morpho.]

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> [Cfr. decisione del 9 marzo 2021 nel caso M.10075 - Nexi/Nets Group, nella quale la Commissione europea ha evidenziato che: a) la maggior parte degli acquirenti acquistano i due servizi da soggetti differenti; b) gli acquirenti basano le proprie scelte in merito al fornitore di carte secondo criteri differenti a seconda che si tratti di carte personalizzate e carte non personalizzate; c) diversi soggetti offrono solo uno dei due servizi, ossia la fornitura di carte personalizzate, e hanno rappresentato molte difficoltà a produrre carte non personalizzate.

<sup>19 [</sup>In termini simili, cfr. C12373 - Nexi/SIA, cit.]

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> [Cfr. C12373 - Nexi/SIA, cit.]

al [5-10%]; stante il posizionamento pressoché analogo della Target, pari al [1-5%] per le carte di debito e al [5-10%] per le carte di credito, la quota di mercato congiunta sarà contenuta, pari rispettivamente al [5-10%] nell'emissione delle carte di debito e al [10-15%] in quella delle carte di credito. In entrambi i mercati si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali ad esempio Intesa Sanpaolo (con una quota stimata dalle Parti del 10-15%), Unicredit (5-10%) e Poste Italiane (30-35%) per le carte di debito e prepagate, e Nexi (con una quota stimata del 15-20%), Intesa Sanpaolo (10-15%) e Unicredit (5-10%).

- 23. Non si realizzano, pertanto, sovrapposizioni orizzontali suscettibili di creare criticità dal punto di vista antitrust.
- 24. Con riguardo ai possibili effetti verticali derivanti dall'operazione, si osserva quanto segue.

In primo luogo, rileva sottolineare che Bancomat e BCC Pay si pongono in un rapporto verticale, in quanto BCC Pay usufruisce, in qualità di cliente, dei servizi del circuito delle carte di debito gestito da Bancomat. In particolare, Bancomat è attiva a monte, come schema di pagamento del debito domestico e convenziona gli *issuers* a valle, come banche o PSP (quali ad esempio Nexi e Worldline), che emettono carte di pagamento - nel caso di specie di debito e prepagate, che utilizzano il circuito Bancomat - spesso in modalità *co-badged* con altri circuiti internazionali (come Mastercard o Visa). Quanto all'accettazione dei pagamenti, Bancomat deve avere rapporti commerciali con gli *acquirers*, che permettono agli esercenti di accettare pagamenti con carta nei loro punti di vendita (tramite terminali POS fisici) o *online* (tramite *virtual* POS). Pertanto, sussistono dei legami verticali fra i mercati del *wholesale merchant acquiring* e dell'issuing, da un lato, e il mercato dei circuiti delle carte di debito dall'altro.

**25.** Al riguardo, si osserva da un lato come le quote riferibili all'anno 2022 di BCC Pay nel mercato nazionale dei servizi di *issuing* delle carte di debito e nel mercato sovranazionale dei servizi di *wholesale merchant acquiring* siano molto contenute e restino tali anche a valle dell'operazione, come sopra descritto. In tali mercati sono peraltro attivi numerosi e qualificati concorrenti. L'operazione non appare quindi idonea a sollevare alcuna preoccupazione sotto il profilo della possibile esclusione della clientela.

Dall'altro lato, come evidenziato dall'Autorità con riguardo alla recente valutazione del caso C12579 – FSI SGR/Bancomat, rileva considerare come Bancomat e FSI (quale controllante di Bancomat) non appaiono avere allo stato né l'incentivo né la capacità di alterare le dinamiche di mercato, ponendo in essere limitazioni alle condizioni di offerta dei servizi forniti ai concorrenti di BCC Pay. Infatti, tenuto conto che l'incentivo primario di un circuito è quello di espandere il più possibile la sua diffusione sia sul versante "issuing" sia su quello "acquiring", un'eventuale limitazione delle forniture da parte di Bancomat nei confronti dei concorrenti di BCC Pay appare contraria agli interessi stessi del circuito. A ciò si aggiunga che, dato il posizionamento contenuto di BCC Pay nei mercati dell'issuing delle carte di debito e del wholesale merchant acquiring, non appare economicamente razionale per Bancomat perseguire strategie industriali tali da discriminare i propri e più importanti clienti a favore di BCC Pay.

- **26.** In secondo luogo, si ravvisa un legame verticale fra i servizi di *issuing* e quelli di card *personalization*, laddove i servizi di fornitura e personalizzazione di carte possono di fatto costituire un *input* per i servizi di *issuing*. Atteso che la quota di mercato di BCC Pay nell'issuing a valle dell'operazione resterà comunque contenuta, in ogni caso inferiore al 15%, e stante la quota trascurabile di BCC Pay nella produzione di carte *smart* (personalizzate e non), sia a livello sovranazionale che nazionale (inferiore rispettivamente all'1% e al 5%), non si ravvisano possibili criticità concorrenziali dal punto di vista di possibili effetti verticali tra i mercati qui in esame.
- **27.** Per tali ragioni, sulla base delle informazioni comunicate, allo stato non si ravvisa la presenza di effetti di natura verticale derivanti dall'operazione in esame tali da consentire a FSI di poter alterare le dinamiche di mercato.
- **28.** Alla luce delle considerazioni suesposte, l'operazione in esame non appare nel suo complesso suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che l'accordo di promozione e collocamento di cui sopra non può essere considerato parte integrante della presente operazione né accessorio alla stessa, e che l'Autorità si riserva di valutarlo, laddove sussistano i presupposti;

# DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli